

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. e ii.;
- VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e ss. mm. e ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTE le Disposizioni attuative e procedurali specifiche delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Sicilia 2014-2020, approvati con i rispettivi provvedimenti;
CONSIDERATO il mutato scenario complessivo di riferimento del PSR Sicilia 2014/2020, sia dal punto di vista economico, finanziario, sociale ed amministrativo ed in particolare l'evoluzione del contesto di attuazione degli interventi previsti dal Programma;
RITENUTO di dovere modificare le predette Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, nello specifico il punto 5.8 "Proroghe", allo scopo di chiarirne alcuni aspetti specifici di attuazione e rendere più efficace l'azione di sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e del contesto rurale, continuando ad assicurare un uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, è approvata la seguente modifica delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e successiva modifica (D.D.G n. 2716 del 23/10/2019).

Il testo del punto 5.8 "Proroghe" delle predette Disposizioni attuative è sostituito dal seguente:

"Le proroghe sono provvedimenti eccezionali che possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario. Le proroghe non possono essere utilizzate per coprire errori di programmazione degli interventi da parte dei beneficiari del sostegno, anche perché potrebbero riflettersi in una dilatazione dei tempi di realizzazione del PSR. Possono essere richieste proroghe dei termini per l'ultimazione degli investimenti (e prima della scadenza del termine per la realizzazione degli stessi) solo nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali previsti all'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore e circostanze eccezionali deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro quindici giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".

Pertanto, quando sia dimostrato che per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario, gli interventi previsti non possono essere conclusi nei tempi prescritti nel decreto di concessione del sostegno, l'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare, caso per caso, la concessione di ulteriori proroghe per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, ma in ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e il raggiungimento degli obiettivi generali del Programma. A riguardo la richiesta di proroga da parte del beneficiario deve essere adeguatamente motivata. La concessione di ulteriori proroghe potrà essere valutata caso per caso e solo nell'ipotesi di differimento dei termini previsti per la rendicontazione delle spese a valere sul PSR Sicilia 214/2020.

La concessione o meno delle proroghe richieste è competenza del Dirigente responsabile dell'Ufficio delegato all'attuazione della misura/sottomisura/operazione o del Dirigente Generale."

La predetta modifica si applica anche a tutte le Disposizioni attuative e procedurali specifiche delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Sicilia 2014-2020, approvati con i rispettivi provvedimenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015), nel sito del PSR Sicilia 2014-2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 27 MAR 2020


IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta